

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**,
indi del Vice Presidente **LEOPIZZI**

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE:	
— Leopizzi (PRI)	Pag. 14, 16
— Rebecchini (DC)	1, 4, 6 e passim
BONAZZI (PCI)	14, 15
FELICETTI (PCI)	15
POLLIDORO (PCI)	3, 4, 9 e passim
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	2, 4, 6 e passim
SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	6, 7
URBANI (PCI)	6

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 16, 17, 18
ALIVERTI (DC)	18
FELICETTI (PCI)	17
FONTANA (DC), relatore alla Commissione	16, 18

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	17, 18
SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	17, 18

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Pollidoro. Ne do lettura:

POLLIDORO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'attuale presidente della Camera di commercio di Torino, geometra Enrico Salza, risulta:

1) decaduto dalla carica da oltre sette anni (dal 31 dicembre 1977);

10^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

2) rinviato a giudizio per i delitti di peculato ed interesse privato in atti di ufficio (articoli 314 e 324 del codice penale) con le aggravanti di cui all'articolo 61, n. 7, (danno patrimoniale di rilevante gravità) e all'articolo 81 capoverso (reato continuato del codice penale, con ordinanza del giudice istruttore in data 11 febbraio 1985;

3) citato per danno erariale di lire 641 milioni in data 15 febbraio 1985 e di altri 114 milioni in data 15 marzo 1985 dalla Procura generale della Corte dei conti;

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità la preoccupante notizia secondo cui, per la persona menzionata, sarebbe stata avviata la procedura di conferma in carica, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, allo scopo, avrebbe già richiesto il parere del presidente della Giunta regionale del Piemonte;

perchè non sia stata data immediata applicazione, all'indomani del rinvio a giudizio del geometra Salza, all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede per il funzionario (anche onorario) sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave (tanto più trattandosi di amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni), la facoltà della sospensione cautelare dal servizio, provvedimento che sarebbe stato certamente adottato nel caso di qualsiasi pubblico dipendente;

se i Ministri interessati non ritengano, per effetto del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali dell'economia, tuttora applicabile in carenza di legge organica sull'ordinamento delle Camere di commercio (sulla base di tali articoli possono essere nominati amministratori di detti Enti coloro che non abbiano interessi contrastanti con l'Ente in questione; gli amministratori decadono dalla carica medesima quando perdono tale requisito), nonchè per effetto dell'articolo 9 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, delle leggi comunali e provinciali, la portata del quale è di carattere generale («Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un deter-

minato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano»), che l'attuale presidente della Camera di commercio di Torino debba considerarsi non solo non riconfermabile ma già decaduto *ope legis* dall'incarico. Infatti egli riveste la carica di amministratore della CERVED s.p.a., società di diritto privato anche se con capitale a maggioranza pubblica, che fornisce servizi ed effettua esazioni di diritti nell'interesse della Camera di commercio di Torino; inoltre lo stesso ha lite pendente, in quanto parte, in due procedimenti amministrativo-contabili nei confronti della medesima Camera di commercio di Torino, rappresentata nella circostanza dalla Procura generale della Corte dei conti, a seguito di una doppia citazione in giudizio per danno erariale di lire 641 milioni e di lire 114 milioni rispettivamente (vedi articolo 118 del già citato testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e l'articolo 3, numeri 2 e 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154); infine, atteso che la Camera di commercio di Torino verrà citata a comparire d'obbligo quale parte lesa dal Tribunale penale nel giudizio nei confronti del geometra Salza, appare del tutto incompatibile, per evidente contrasto d'interessi, la permanenza in carica dello stesso;

se non si reputi urgente ed ormai indifferibile, per le sorti dell'Ente camerale torinese, procedere da parte dei Ministri interessati ad una pronta normalizzazione nella situazione della presidenza dello stesso, con la scelta oculata di una personalità realmente rappresentativa, inattaccabile ed indiscussa sotto il profilo amministrativo e di alto prestigio nel mondo economico e sociale.

(3-00923)

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei anzitutto dire non soltanto al senatore Pollidoro, il quale segue da tempo con attenzione questo settore, ma a tutti gli onorevoli senatori della Commissione che, secondo un indirizzo assunto dal Governo e dal Ministro in particolare, abbiamo proceduto in questo periodo ad un'azione di normalizzazione, se così si può dire, degli organi dirigenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e arti-

gianato del nostro paese. A titolo di informazione desidero comunicare che sono stati nominati quaranta presidenti e che ad oggi sono ancora da completare le nomine dei presidenti di undici Camere di commercio, cosa che pensiamo di poter realizzare entro il corrente anno.

In tal modo dal 1° gennaio 1986 vi sarà un normale andamento della situazione, nel senso che man mano che andranno a scadenza i vari mandati di presidenza si potrà procedere al rinnovo degli stessi. Ho voluto fare tale premessa per indicare che l'indirizzo politico che è stato intrapreso, proprio per entrare nel merito di una delle questioni più delicate riguardante la normativa delle Camere di commercio, è stato un indirizzo generale, rivolto cioè a tutte le Camere di commercio e, quindi, anche a quella di Torino, l'incarico del cui presidente era scaduto da diversi anni. In tal senso, perciò, il Ministero si è attivato presso il Prefetto di Torino, come prescrive l'attuale normativa, per sollecitare l'avvio delle procedure ai fini dell'effettuazione della nomina.

A seguito di tali sollecitazioni del Ministero, il Prefetto di Torino ha fatto pervenire nel corrente anno le segnalazioni delle diverse organizzazioni economiche e sociali di categoria, che sono state dal Prefetto raccolte in epoca successiva ai fatti indicati con puntualità nell'interrogazione del senatore Pollidoro, e nelle quali si indicano diversi esponenti del mondo economico e sociale di Torino, per l'esattezza sette. A fronte di queste sette segnalazioni, dieci organizzazioni, da noi considerate le più rappresentative a livello nazionale, hanno indicato il geometra Enrico Salza come persona da scegliere per la nomina a presidente della Camera di commercio di Torino. Gli altri candidati hanno ricevuto un numero inferiore di segnalazioni, quello che segue il geometra Salza ne ha ricevute cinque, ivi compresa una segnalazione di carattere minore, locale, come è da noi indicata a livello ministeriale.

Ho premesso questi dati per mostrare che il Ministero si è attivato secondo le procedure per raccogliere i necessari elementi, anche per valutare come il mondo economico-sociale torinese avesse interpretato i fatti denunciati dal senatore Pollidoro. Ciò detto, di

fronte alle segnalazioni pervenute da parte del Prefetto, il Ministero ha rivolto richiesta di qualificati pareri sia all'interno della struttura ministeriale sia a livello di organi che solitamente assistono il Governo in situazioni delicate come quelle di cui ci stiamo occupando e che non ripeterò perchè sono puntualmente esposte nell'interrogazione.

Tutti i pareri raccolti all'interno della struttura ministeriale ed all'esterno hanno ritenuto non influenti e non incidenti i fatti denunciati rispetto alla necessità ed opportunità di procedere alla nomina del presidente della Camera di commercio di Torino nella persona del geometra Enrico Salza. Il Ministro ha ritenuto — stante il fatto che la persona menzionata ha ricevuto tutte le segnalazioni che dianzi ho citato — di dover procedere alla nomina e, quindi, di formalizzare il mandato. Nelle quaranta nomine cui si è proceduto sono sempre stati nominati quei candidati che avevano ricevuto il maggior numero di segnalazioni dalle organizzazioni economiche e sociali, in attesa di una riforma che spero prima o poi si potrà realizzare.

Tutto questo è avvenuto in data 2 agosto 1985 e, in conclusione alla mia risposta, voglio far presente, sia all'interrogante che agli altri membri della Commissione, che tale nomina ha consentito di normalizzare una situazione che per troppi anni era rimasta in fase di *prorogatio* e di ripristinare, se non del tutto almeno in parte, un clima di serenità e di lavoro in quella Camera di commercio, che è una delle più importanti del nostro paese.

POLLIDORO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, posso ritenere soddisfacente soltanto la prima parte della risposta, là dove si dice che dal primo gennaio 1986 vi sarà una normalizzazione della situazione poichè si andrà al rinnovo delle cariche in fase di *prorogatio*. Infatti, quando tale fase va avanti per anni, riguardando per giunta sempre le medesime persone, la situazione deve considerarsi quanto meno anomala. Il problema è quello di vedere come dal 1° gennaio 1986 il Governo si comporterà nel dare applicazione a tale impegno.

Per quanto concerne l'interrogazione e le

10^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

questioni da essa sollevate, è veramente netto il dissenso con il Governo e quindi non posso che sottolineare la nostra insoddisfazione, perchè, onorevole Sottosegretario, qui siamo di fronte ad un *iter* ben diverso da quello che lei ha indicato. Il fatto riguarda il presidente di una Camera di commercio, la cui carica è stata riconfermata più volte pur essendo stato egli rinviato a giudizio per il reato di peculato e di interesse privato in atti di ufficio e citato per danni erariali di lire 641 milioni e di altri 114 milioni, in date diverse, da parte della Procura generale della Corte dei conti, per un ammontare complessivo pari quindi a 755 milioni.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Rinviare a giudizio una persona non vuol dire giudicarla: ci sono migliaia di amministratori locali che si trovano nelle medesime condizioni.

POLLIDORO. Qui si tratta di ben altro.

PRESIDENTE. Ricordo a me stesso ed ai colleghi la differenza tra i cosiddetti carichi pendenti e le sentenze passate in giudicato.

POLLIDORO. Mi dispiace, ma non è questo il problema. Tutto l'*iter* di cui parlava il rappresentante del Governo non è reale, perchè la questione non può riguardare soltanto il numero delle segnalazioni che vengono fatte dalle organizzazioni provinciali. Infatti vi sono altri elementi di cui occorre tener conto: ad esempio, quello a cui si riferiva appunto l'onorevole Sanese quando ha detto che il Ministero aveva chiesto un parere su tale carica, pur sapendo quale fosse la situazione. Il parere, che in questo caso non è propriamente tale, e mi riferisco all'intesa con la Regione cui fa capo la Camera di commercio, non c'è stato. Pertanto si può parlare di vizio, per quanto riguarda la procedura: il Ministero ha interpellato la Regione, come ricordava appunto l'onorevole Sanese con riferimento al telegramma del 28 marzo scorso in cui si chiedeva l'intesa sul nome del geometra Enrico Salza. La Regione, a mezzo del presidente Viglione, ha dato la seguente risposta in ordine ai carichi pendenti del Salza: «mi pre-

muro di comunicare fin da ora che, superata positivamente per l'interessato questa situazione, non vi è alcun altro motivo da parte mia per non rilasciare l'intesa».

Dalla risposta della presidenza della Regione, il cui parere appare indispensabile per giungere alla nomina da parte del Ministero, qui non traspare alcuna intesa; anzi questa è subordinata all'esito dei procedimenti penali a carico dell'interessato. Di questo mi sembra che l'onorevole Sottosegretario non abbia tenuto conto nella sua risposta. Peraltro, proprio all'inizio di ottobre la Corte dei conti è intervenuta ancora una volta su tale questione: e lo voglio sottolineare per giudicare l'operato del Ministero anche da un altro punto di vista. Nel frattempo, la Procura generale della Corte dei conti è stata incaricata di una analoga inchiesta sul signor Salza, che pare abbia dato 20 milioni alla Camera di commercio di Torino per ripianare il disavanzo della mai liquidata società «Piemonte-Italia». A questo punto, bisogna considerare che il Ministro ha proceduto alla nomina nonostante l'atteggiamento prudente della Regione Piemonte, l'intesa con la quale — ripeto — è fondamentale e decisiva per garantire o meno le condizioni della nomina stessa. Il Ministro non poteva non tener conto del fatto che la Regione non aveva dato il parere, ossia che non vi era stata l'intesa con la Regione stessa. La Corte dei conti, in data 1° ottobre 1985, ha scritto che per l'esercizio senza titolo della funzione di presidente, rimasto inalterato fino al 2 agosto 1985 (data della nomina del geometra Salza alla carica per altri 5 anni), il provvedimento di pari data del Ministero, non avendo effetti retroattivi, non può avere alcuna influenza sanante sulla situazione antecedente. Questo è il giudizio della Corte dei conti espresso il 1° ottobre 1985, in cui si dice chiaramente che l'atto del Ministero dell'industria non ha valore.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Signorino. Ne do lettura:

SIGNORINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso e considerato:

che la società ERG — Raffineria Edoar-

do Garrone — ha installato nel porto petroli di Genova-Multedo una stazione di pompaggio e relativo gasdotto per lo scarico di navi gasiere della capacità da 2.500 a 30.000 metri cubi;

che il porto petroli confina con l'aeroporto, i cantieri navali, la ferrovia, una parte del quartiere Multedo e il mare e che il molo Beta, attrezzato per il GPL, è situato in mezzo al porto petroli a pochissima distanza dalla ferrovia, dalla principale e unica via cittadina che, oltre l'autostrada, congiunge il ponente con Genova centro, dalle abitazioni degli affollati quartieri di Multedo e Sant'Alberto (Multedo fa parte della circoscrizione di Pegli che conta circa 31.000 abitanti, Sant'Alberto fa parte della circoscrizione di Sestri che conta circa 63.000 abitanti), dai depositi costieri di prodotti petrolchimici e petroliferi Carmagnani, Superba, AGIP, SNAM, che sono inseriti in stretta commistione, dallo svincolo autostradale e da alcuni tratti dell'autostrada, da aree industriali e dall'aeroporto;

che nel porto petroli e nei depositi vengono movimentati e conservati prodotti ad elevata pericolosità perchè aventi punti di infiammabilità molto bassi, notevolmente volatili e sprigionanti vapori ad alta tossicità;

che recentemente, su incarico dell'amministrazione comunale di Genova, l'Istituto servizi applicazioni e ricerche per industria e salvaguardia ambiente e risorse (due ISAR) ha realizzato una valutazione teorica del rischio di rilascio di GPL da nave nell'area del porto petroli di Genova-Multedo; lo studio, di carattere probabilistico, ha preso in considerazione gli incidenti, in termini di incendio o esplosione, subiti da navi gasiere nel 1977-1981, reperibili nella letteratura scientifico-tecnica a livello internazionale; dallo studio risulta:

che il 40 per cento degli incidenti è avvenuto in aree portuali;

che le principali cause iniziatrici di incidenti in mare, segnatamente nelle zone portuali, devono ricercarsi nell'errore umano in circa l'80 per cento dei casi, secondo i dati forniti da uno studio dell'*American Hull Insurance Syndacate*;

che le probabilità di innesco immediato

sono del 75 per cento, mentre quelle di innesco ritardato sono del 25 per cento;

che in caso di innesco ritardato le probabilità di un incendio violento e repentino (*flash-fire*) sono nettamente superiori a quelle di esplosione non confinata;

che in caso di innesco ritardato con *flash-fire* «tutte le persone che vengono a trovarsi all'interno della nube per distanze di 2-3 chilometri, a seconda delle condizioni atmosferiche, devono effettivamente essere considerate a rischio, in quanto risulterebbero direttamente interessate dalla fiamma; l'impiego delle barriere d'acqua installate alla radice del pontile ridurrebbe comunque le zone a rischio qualora la nube venisse sospinta dal vento proveniente da sud o da sud-est, mentre tale effetto non si produrrebbe per spostamenti della nube da venti provenienti da sud-ovest»;

che i venti spiranti verso terra ricorrono con una frequenza media del 20 per cento, come risulta dai dati forniti dall'Aeronautica militare ed elaborati dall'Enel;

che lo studio dell'Istituto «due ISAR» non analizza gli effetti dei vari tipi di incidente nella specifica situazione del porto petroli di Genova-Multedo;

che malgrado gli innegabili elementi di pericolosità e, per altro verso, la carenza delle valutazioni tecniche disponibili, il Governo ha predisposto un decreto per autorizzare l'esercizio dell'impianto di pompaggio di GPL per 20 anni, fino al 30 giugno 2004,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si intende procedere a una valutazione degli effetti del massimo incidente possibile conseguente alla presenza di navi gasiere all'interno del porto petroli di Genova-Multedo;

2) se è stato predisposto un piano di emergenza interno al porto ed esterno ad esso e se le popolazioni che potrebbero subire le conseguenze di un incidente rilevante sono state adeguatamente informate, come previsto dalla Direttiva CEE n. 501 del 1982, richiamata dall'ordinanza del 21 febbraio 1985 del Ministero della sanità, relativa all'effettuazione del censimento delle attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti;

3) se, tenuto conto dell'esperienza di incidenti avvenuti all'estero e della particolare densità di popolazione e di impianti produttivi nell'area del porto petroli di Genova-Multedo, non si ritiene di sospendere le procedure per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio della stazione di pompaggio della società ERG.

(3-00954)

URBANI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'interrogazione presentata dal senatore Signorino.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Urbani, che sarà trasmessa alla Presidenza del Senato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevoli colleghi, la società ERG ha assunto per il porto di Genova la gestione provvisoria di un terminale per lo scarico di navi gasiere, che consiste nel prolungamento al molo Beta del porto petroli di Genova-Multedo delle linee preesistenti per lo scarico del GPL. Per l'approvazione del relativo progetto è stato chiesto dal Ministero dell'industria il parere di tutte le amministrazioni interessate; il Ministro dell'interno, cui, insieme con il Ministero della marina mercantile, spetta la competenza a pronunciarsi in tema di sicurezza degli impianti, nonostante l'esito della precedente istruttoria, il 20 aprile di quest'anno ha predisposto un esame suppletivo degli impianti per lo scarico del GPL della società ERG — Raffineria Edoardo Garrone — invitando la società stessa a presentare (e riporto il testo esatto del dispositivo) «accurata e compiuta analisi di affidabilità dell'impianto di carico e scarico del GPL, al fine di pervenire ad un esauriente rapporto di sicurezza sul quale dovrà esprimersi, sentito il comitato tecnico regionale per la prevenzione, il Ministro degli interni»; il Ministero dell'industria è in attesa ancora di conoscere le conclusioni cui perverrà il Ministero degli interni, secondo quanto ho appunto esposto.

Devo però dire al senatore Signorino che siamo venuti a conoscenza di una decisione assunta dal comune di Genova, di procedere

immediatamente alla demolizione delle opere contestate. A tale proposito risulta che la società ERG abbia ritenuto di fare valere le proprie ragioni presso le sedi giudiziarie competenti. Questa è la situazione; però voglio cogliere questa occasione per esprimere anche all'intera Commissione, a nome del Ministero dell'industria, una viva preoccupazione per le conseguenze che tali prese di posizione potranno avere sull'approvvigionamento di GPL nel bacino della valle Padana.

Il problema della carenza di GPL sta assumendo caratteristiche sempre più gravi se si considera che recentemente sono stati chiusi gli impianti di La Spezia e di Ravenna, che la società Tamoil di Cremona ha sospeso quest'anno l'attività produttiva, e che per il 31 dicembre 1985 — anche se noi contestiamo questa decisione — la «Total» ha preannunciato la chiusura della raffineria «Aquila» di Trieste; inoltre è in corso la riorganizzazione produttiva di due impianti, quello di Rho e quello di San Nazzaro. In questa situazione, se si realizzeranno i provvedimenti che sono stati annunciati, in mancanza di adeguate ed aggiornate strutture di trasferimento del prodotto, entro i prossimi sei mesi saremo costretti ad importare circa 600 mila tonnellate di GPL.

Se non si appronteranno soluzioni alternative, non resterà altro che la possibilità di ricorrere ai famosi «carri bombolari» via ferrovia o strada, con tutta l'alea che tale sistema di trasporto comporta, sia per la viabilità che per la sicurezza.

Ho voluto aggiungere queste considerazioni affinché resti agli atti la preoccupazione del Governo relativamente a tale problema.

SIGNORINO. Credo che ci si possa dichiarare soddisfatti o insoddisfatti se si è capita la risposta; invece non l'ho ben capita, anche perchè avevo presenti le comunicazioni del Governo all'altro ramo del Parlamento, in occasione di una analoga interrogazione, l'11 ottobre.

Mi sembra di aver capito che il Ministero dell'industria si riserva di pronunciarsi sulla procedura di autorizzazione all'esercizio di questi impianti, quando invece mi era stato detto — e se il Sottosegretario potesse con-

10^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN (13 novembre 1985)

traddire questa informazione ne sarei contento — che il Ministero aveva già concesso questa autorizzazione. La si deve allora considerare ritirata?

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è ritirata, ma visto che il Ministero dell'interno si è riservato di pronunciarsi, il Ministero dell'industria assumerà le decisioni opportune sulla base di questa pronuncia.

SIGNORINO. La mia domanda non era polemica; volevo semplicemente sapere se vi è già un decreto ministeriale al riguardo, e comunque se esso abbia attualmente validità.

Non so quindi se dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto non avendo ben chiara la situazione anche dal punto di vista giuridico. Devo far presente che con il sottosegretario Sanese avevo convenuto di non accelerare la risposta all'interrogazione in quanto il Ministero stava dedicando una certa attenzione al problema; dato che il mio intento non era puramente polemico, non avrei sollevato problemi se non fosse oggi arrivata la risposta, mentre ora si è determinata una situazione molto confusa.

PRESIDENTE. Se avessi saputo che, per i motivi che ha appena esposto, non aveva particolare urgenza per la risposta, non avrei inserito l'interrogazione all'ordine del giorno.

SIGNORINO. L'interrogazione risale almeno a due mesi fa.

PRESIDENTE. Credo però che, se lei stima interlocutoria la risposta oggi ricevuta, potrà ripresentare la stessa interrogazione.

SIGNORINO. Vorrei far presente alcuni elementi. In primo luogo mi rendo conto del problema posto dalle importazioni di GPL e quindi della necessità di predisporre un piano sul quale il Governo dovrebbe dare una sua proposta. A mio parere il problema non si risolve con un insediamento in cui si presentano automaticamente le stesse carenze, sul piano della sicurezza, che si registrano in tutti gli insediamenti industriali. Non è pos-

sibile che per qualsiasi insediamento, anche piccolo, ci sia un conflitto così netto tra Governo e autorità locali.

In questo caso il sindaco di Genova ha emesso un'ordinanza per la demolizione dell'impianto; l'ordinanza è stata impugnata davanti al TAR, sospesa, ed in seguito il TAR si è pronunciato a favore del comune di Genova; e logicamente la società ERG si opporrà a questa sentenza del TAR.

D'altra parte il Governo fino ad oggi si era schierato su una posizione assai diversa, e non credo si possano considerare facilmente superabili le raccomandazioni dell'ENEA che sono state recepite, valutate, ma cui non è stata data attuazione. Non ritengo inoltre superabili le condizioni del porto petroli di Genova, molo Muledo, che rendono estremamente pericoloso un ulteriore insediamento.

Mi limito quindi a far presente al sottosegretario Sanese la necessità di avere a disposizione elementi più precisi sulle misure proposte dall'ENEA e sulla attuazione che vi si intende dare, soprattutto su ciò che il Governo intende fare per superare la carenza di terminali che si verifica per la movimentazione di ingenti quantità di GPL.

Sono argomenti sui quali credo sia necessario ritornare, perchè non possiamo limitarci a contrapporre la giusta esigenza della disponibilità di GPL alla altrettanto giusta esigenza di difesa del territorio da parte degli enti locali.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Pollidoro. Ne do lettura:

POLLIDORO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso che la maggioranza degli amministratori della CERVED s.p.a. (Società nazionale di informatica delle Camere di commercio) con sede legale in Roma, piazza Sallustio 21, è costituita da amministratori in carica di Camere di commercio utilizzatrici dei servizi di detta società, l'interrogante chiede di conoscere:

1) a quale titolo possa considerarsi legittima la contemporanea doppia carica di tali amministratori, considerato il disposto dell'articolo 16 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale,

articolo riconosciuto di portata generale, secondo cui «gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi si debbono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi»;

2) per quali motivi, sempre sotto il profilo della legittimità, non si sia tenuto conto di quanto in maniera ancora più specifica dispone il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali dell'economia, oggi ancora applicabili in mancanza della legge organica prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, secondo cui i requisiti per la nomina degli amministratori camerati sono gli stessi di quelli richiesti per gli amministratori delle province (*olim* rettori), requisiti la cui perdita determina decadenza dalla carica (articoli 17 e 19 del suddetto decreto); in relazione a ciò la legge che regola i casi di ineleggibilità e incompatibilità per gli enti locali (legge 23 aprile 1981, n. 154) non lascia margini di dubbio quando stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere provinciale «colui che, come titolare, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento, fa parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti... nell'interesse della provincia...» (articolo 3 comma 1, n. 2), con la conseguenza che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza della carica» (articolo 6 comma 2); è chiaro che ogni eventuale diversa previsione di statuti non può prevalere su tali norme di imperative leggi volte ad assicurare «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» (Costituzione, articolo 97, comma 1);

3) se corrisponde al vero che amministratori di Camere di commercio, aventi rapporti contrattuali con la CERVED s.p.a. e contemporaneamente chiamati a ricoprire in seno agli organi sociali della stessa particolari incarichi, risultino a libro paga della CERVED;

4) se non ritenga indispensabile regolarizzare immediatamente la situazione segnalata, certamente anomala, con i dovuti provvedimenti di declaratoria di decadenza, ai sensi delle leggi citate;

5) se non sia il caso di intervenire per verificare la qualità e il prezzo dei servizi che la CERVED offre alle Camere di commercio, date le lamentele già espresse da numerose giunte camerati.

(3-00958)

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il contenuto dei primi due punti dell'interrogazione del senatore Pollidoro poggia sulla estensione a questo caso dei presupposti validi per i privati, nominati a cariche pubbliche, per i quali è ovvio che vi siano delle preclusioni qualora abbiano rapporti economici, come privati, con l'ente in cui vanno a ricoprire posti di vertice, o comunque posizioni all'interno di organismi decisionali.

Il caso in esame invece rientra in un'altra fattispecie in quanto l'articolo 18 dello statuto della CERVED prevede che i tre quarti degli amministratori siano di estrazione camerale. Il problema si sposta quindi dalla posizione degli attuali amministratori a quello della legittimità del citato articolo 18 dello statuto della CERVED. Devo in proposito precisare che l'articolo trova il suo fondamento nella partecipazione delle Camere di commercio che attualmente possiedono circa il 75 per cento del capitale sociale della CERVED.

L'articolo 18 infatti ha lo scopo di garantire alle Camere di commercio, che hanno costituito la CERVED fornendogli anche il capitale, il governo della società, il che è da ritenere non solo legittimo ma anche doveroso per un organismo pubblico come la Camera di commercio che detiene i tre quarti del capitale sociale.

Il problema potrebbe spostarsi sulla legittimità per le Camere di commercio di costituire una società di informatica senza scopi di lucro. In merito faccio presente che, secondo le norme che disciplinano le Camere di commercio, tale legittimità sussiste pienamente in quanto vi è un indubitabile vantaggio che

ricade sulla economia locale di competenza di ciascuna Camera di commercio; i vantaggi infatti possono essere facilmente individuati nell'insieme dei servizi che un centro informatico delle dimensioni della CERVED può offrire agli operatori economici. Con tali servizi, infatti, ogni operatore economico può disporre di dati informativi riguardanti l'intero territorio nazionale.

Si tratta quindi di un arricchimento, per ciascuna economia locale, dei dati nazionali disponibili. È come dire che, se la CERVED non ci fosse, bisognerebbe costituirla subito, magari potenziando ancora di più i servizi che attualmente essa presta. Questa posizione oltretutto è in linea con quanto già dichiarato in altre sedi — particolarmente in sede di Unioncamere, organismo che riunisce le Camere di commercio del nostro Paese — in cui in più occasioni si è auspicata la creazione di altri servizi collegati tra loro. Ci si muove dunque affinché, non solo per l'informatica, ma anche per altri servizi, le Camere di commercio si attrezzino, realizzando delle strutture centralizzate a livello nazionale, in modo da consentire il massimo dell'economia unita al massimo della qualità dei servizi.

POLLIDORO. Debbo dichiarare che, anche questa volta, sono profondamente insoddisfatto della risposta fornitami dal Sottosegretario, osservando che ci troviamo di fronte ad una situazione ben diversa da quella descritta dall'onorevole Sanese. Infatti, anche se la CERVED è per il 75 per cento di estrazione camerale, cioè pubblica, fermo rimane il fatto che si tratta di una società di tipo privato, costituita in forma azionaria, e alla quale partecipano per il 25 per cento altri soggetti prevalentemente privati. Al riguardo desidero richiamare le osservazioni più volte avanzate in materia dalla Corte dei conti, osservazioni che dimostrano l'inconsistenza di quanto sostenuto dal sottosegretario Sanese. La Corte dei conti, infatti, afferma che le società di cui gli enti pubblici di gestione sono azionisti sono soggetti di diritto privato che sorgono ed agiscono in virtù di regole proprie delle società per azioni. Il fatto che i tre quarti degli amministratori, articolo 18 dello sta-

tuto, e uno o due sindaci, articolo 28 sempre dello statuto, siano di estrazione camerale non modifica la situazione giuridica essendo circostanza interna alla società ed alla composizione del capitale.

L'onorevole Sanese ha opportunamente ricordato quali sono le condizioni che il Consiglio di Stato, dietro richiesta del Ministro, aveva individuato: assenza dello scopo di lucro; presenza maggioritaria degli enti pubblici nel capitale sociale; reinvestimento degli utili; conseguimento dell'utilità pubblica nell'interesse generale della economia locale. Ora, però, mentre senza dubbio sussistono i due requisiti riguardanti la presenza maggioritaria di enti pubblici e il reinvestimento degli utili, non è assolta la condizione concernente l'assenza dello scopo di lucro. Tale condizione, infatti, è chiaramente elusa non solo dalla mancanza di ogni riferimento statutario ma, soprattutto, dal rapido processo di accumulazione che, in pochi anni, ha aumentato notevolmente il valore delle azioni della CERVED. Ciò significa che i privati, costituenti il 15 per cento dell'intera compagine societaria, si suddividono un utile e che, pertanto, siamo di fronte al mancato assolvimento di una delle condizioni richiamate dal Consiglio di Stato. Mi sembra inoltre che la CERVED abbia determinate caratteristiche che consentono di sostenere che si elude anche la quarta condizione individuata sempre dal Consiglio di Stato e richiamata dall'onorevole Sanese e da me. C'è ancora un elemento che vorrei aggiungere ed è questo: o la società CERVED risolve il problema assorbendo questo 15 per cento dei privati, e allora la condizione non è più discutibile, oppure questa è una situazione illegittima, come ha più volte rilevato appunto la Corte dei conti.

Ho già detto che la risposta fornitami dall'onorevole Sottosegretario non mi soddisfa e ne ho in parte illustrato i motivi. Ora desidero ricordare che, in base alla legge comunale e provinciale n. 383 del 3 marzo 1934, «gli amministratori dei comuni, delle province (a cui gli amministratori camerale vengono equiparati dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) e dei consorzi si debbono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministra-

zioni o appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi». In proposito lei ha ribattuto che diversa possibilità viene consentita dall'articolo 18 dello statuto della CERVED, ma io a mia volta le faccio osservare che tale statuto non può superare la legge che stabilisce che i controllori non possono anche essere quelli che sono controllati. Poichè quindi questo principio generale non viene osservato e ci troviamo di fronte invece ad una collusione tra controllori e controllati che elude la legge n. 383 del 1934 prima richiamata, e poichè ancora manca parte dei presupposti individuati dal Consiglio di Stato, penso che la situazione che ne deriva sia insostenibile e che vada pertanto rimossa.

Ci sono poi altri due punti, presenti nell'interrogazione, a cui il sottosegretario Sanese non ha risposto. Il primo di essi riguarda gli amministratori delle Camere di commercio che sono nel libro paga della CERVED e l'altro la qualità e il costo dei servizi che la CERVED offre alle Camere di commercio. A quest'ultimo riguardo vorrei sottoporre all'onorevole rappresentante del Governo il testo di una lettera che il presidente della Camera di commercio di Pavia ha inviato al presidente della Camera di commercio di Milano. In tale lettera si dice: «Vorrei segnalare alla tua considerazione le preoccupazioni mie e della Giunta per le ingenti spese, continuamente crescenti, per i servizi offerti dalla CERVED. Penso che tali preoccupazioni siano condivise da tutti i presidenti delle Camere di commercio lombarde». Si fanno anche considerazioni sulla qualità di questi servizi.

Tale situazione comporta un regime di monopolio della CERVED per quanto riguarda i servizi che vengono offerti. Il loro costo ammonta a circa 6 miliardi di lire, dopo aver considerato tutti gli ammortamenti necessari, con le inefficienze che ciascun presidente di Camera di commercio ha già segnalato e delle quali potrei fare un elenco. Sarebbe, pertanto, il caso di aprire su tale questione una discussione in Assemblea e chiedere che il Governo riferisca con maggior precisione, giacchè non è sufficiente quanto qui ha detto l'onorevole Sottosegretario, sia per quanto riguarda il primo punto che per quanto riguar-

da il secondo. Anche il vice presidente della Confindustria, Enzo Giustino, in una sua recente presa di posizione conferma quanto noi sosteniamo sulle qualità dei servizi CERVED e sul loro costo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma non è il Ministero che ha costretto a creare la CERVED S.p.A. Le Camere di commercio nella loro autonomia hanno deciso di creare questa società per azioni ed il Ministero non ha alcun diritto di sindacare il loro operato. Il Ministero, infatti, vigila sulle Camere di commercio, non sul modo in cui vengono organizzati i servizi di informatica.

POLLIDORO. Ho chiesto al Ministro una relazione sui modi in cui vengono spesi i soldi dalle Camere di commercio, che sono un ente pubblico, e mi risulta che uno dei modi sia quello di dare vita ad una società di informatica come la CERVED, dove l'85 per cento dei fondi è costituito da soldi dello Stato e, quindi, degli utenti, poichè alcune tariffe che vengono acquisite dalle Camere di commercio sono dello Stato. Pertanto si tratta di un finanziamento che questo concede loro. Ma su tale punto il Governo in questa sede non ci ha detto nulla.

Perciò, proprio per evitare che la questione venga lasciata cadere, come si sta cercando di fare nonostante l'evidenza, nonostante il parere del Consiglio di Stato e i rilievi della Corte dei conti, saremo noi a portare la questione nell'Aula del Senato.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Felicetti ed altri. Ne do lettura:

FELICETTI, POLLASTRELLI, MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Premesso:

che sempre più allarmante appare la situazione delle società OTC e Previdenza, per un complesso di inadempienze che fanno temere a migliaia di risparmiatori per la possibilità di ottenere il rimborso dei capitali affidati alle due società;

10^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN (13 novembre 1985)

che gli interventi svolti dal Ministro, lungi dal determinare una definizione dei problemi aperti da mesi, la cui gravità a nessuno poteva sfuggire e che attengono alla sicurezza del risparmio dei sottoscrittori, alla qualità degli investimenti effettuati, alla situazione patrimoniale delle società, alle implicazioni e alla consistenza nell'attività delle società stesse, della Carima le cui azioni dovrebbero essere girate ai sottoscrittori dei titoli atipici venduti dalla OTC e dalla Previdenza, alla continuità delle attuali gestioni con la società Reno,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) sulla base delle informazioni raccolte e degli accertamenti effettuati, quale fondamento abbiano le notizie che l'amministrazione delle società tende a diffondere circa una possibile continuazione delle attività;

2) se, data la situazione, a difesa degli interessi dei sottoscrittori si ritenga sussistano all'attivo sociale le risorse necessarie per garantire i rimborsi a tutti i clienti o se, al contrario, si debba inevitabilmente andare verso il fallimento delle società in modo da accertare tutte le responsabilità derivanti dalla gestione della fiduciaria e da porre fine ad una attività senza prospettiva;

3) se non si ritenga di dovere provvedere con urgenza ad una ridefinizione della normativa di tutte le attività fiduciarie con riferimento soprattutto alle autorizzazioni all'esercizio e al conseguente più rigoroso controllo.

(3-00969)

Sullo stesso argomento è iscritta all'ordine del giorno anche un'interrogazione dei senatori Bonazzi ed altri. Ne do lettura:

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, GIURRA LONGO, SEGA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

per quali motivi e sulla base di quali elementi, anche relativi alla precedente attività del promotore Luciano Sgarlata, attività che a Lugano gli procurò due anni di prigione e quindici di interdizione a rientrare in Svizzera, il Ministero interrogato abbia autorizzato l'attività della società fiduciaria «Reno», alla

quale fu revocata l'autorizzazione per irregolarità in bilancio, poi de «La Previdenza», a cui furono trasferite tutte le operazioni della «Reno»;

quale vigilanza abbia effettuato sull'attività de «La Previdenza» in applicazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

quale sia stato il risultato delle ispezioni e dei controlli effettuati, in particolare di quelli disposti negli anni 1984 e 1985, visto che il 10 maggio 1985 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emetteva un comunicato nel quale affermava che le garanzie richieste erano sufficienti e non esistevano insolvenze, mentre, appena un mese dopo questo positivo comunicato, lo stesso Ministero disponeva la revoca della autorizzazione alla società «La Previdenza»;

se siano ancora valide le garanzie accettate dal Ministero, offerte dai signori Paolinelli e Beltrame a tutela dei fiducianti, che avrebbero dovuto agire, in caso di insolvenza de «La Previdenza», a partire dal 20 giugno 1985;

per quale motivo soltanto recentemente abbia sollecitato l'intervento dell'ISVAP ritenendo che nell'attività de «La Previdenza» possano individuarsi le caratteristiche di un ente di gestione fiduciaria, e richiesto, su questo punto, il parere del Consiglio di Stato;

che cosa intenda fare perchè gli interessi dei circa 16.000 risparmiatori che, attraverso la OTC, hanno affidato complessivamente circa 200 miliardi a «La Previdenza», non siano ulteriormente compromessi.

(3-01052)

Propongo che le due interrogazioni vengano svolte congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Risponderò congiuntamente alle due interrogazioni, e poichè l'argomento è estremamente delicato intendo fornire elementi sufficienti e dettagliati al riguardo che, mi auguro, servano a chiarire definitivamente gli aspetti dell'azione complessiva svolta dal Ministero dell'industria in questa delicata materia.

Tale azione è sempre stata ispirata e fina-

lizzata ad assicurare il massimo possibile di tutela sostanziale degli interessi dei fiducianti, pur nella limitatezza e inadeguatezza degli strumenti normativi e amministrativi disponibili, che, come è noto, risalgono a disposizioni del 1939 e 1940. Occorre anzitutto premettere che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di società fiduciarie furono concesse sia alla società «Reno», sia alla società «La Previdenza» quando il dottor Luciano Sgarlata non aveva ancora fatto ingresso nelle rispettive compagini societarie e che tale successivo ingresso avvenne quando non risultava che le predette società presentassero problemi di sorta.

Gravi problemi, invece, emersero soltanto nell'autunno del 1983 a carico della società «Reno» per accertate irregolarità amministrative di tenuta della contabilità, che portarono alla revoca dell'autorizzazione, disposta con decreto interministeriale, in data 29 ottobre 1983. Nel contempo, per salvaguardare gli interessi dei fiducianti, fu consentito il trasferimento dei mandati fiduciari e dei relativi investimenti dalla società «Reno» alla «Previdenza», nominando peraltro presso quest'ultima società un commissario permanente, ai sensi del regolamento del 1940, con il compito precipuo di vigilare sulla regolare esecuzione dei trasferimenti. Nel frattempo la Guardia di finanza, nell'ambito dei suoi autonomi poteri, aveva avviato presso la «Previdenza» una verifica riguardante più in generale la regolarità della gestione, provvedendo anche al sequestro della documentazione contabile. Degli accertamenti eseguiti, dai quali risulterebbe anche l'omesso versamento di contributi previdenziali, la Guardia di finanza ha trasmesso rapporto ai competenti organi amministrativi e all'autorità giudiziaria per le valutazioni e le iniziative di loro competenza.

Passando agli altri argomenti prospettati nelle interrogazioni, desidero precisare che la Banca d'Italia, con nota dell'8 febbraio 1985, aveva chiesto al Ministero, quale autorità di vigilanza sulle società fiduciarie, di svolgere accertamenti su una serie di attività finanziarie poste in essere dalla «Previdenza», manifestando l'avviso che tali operazioni sembravano difficilmente riconducibili a quelle proprie di una società fiduciaria. Anche la Con-

sob, con una prima lettera del 24 gennaio 1985, aveva invitato il Ministero dell'industria ad esprimersi in ordine alla riconducibilità dei servizi di amministrazione fiduciaria — per il cui svolgimento la «Previdenza» aveva nel frattempo chiesto l'approvazione del prospetto essendo tali servizi offerti mediante sollecitazione del pubblico risparmio — all'attività propria delle società fiduciarie.

Con successiva nota del 18 febbraio 1985 la Consob comunicava poi di aver provveduto a vietare, a far data dal 19 febbraio 1985, l'esecuzione delle operazioni finanziarie per le quali la «Previdenza» aveva chiesto l'approvazione del prospetto di cui ho parlato poc'anzi. A seguito dei suindicati interventi della Banca d'Italia e della Consob il Ministro dell'industria, con proprio decreto, in data 18 febbraio 1985, provvedeva alla costituzione di un comitato di tre Commissari con il compito di accertare la natura e la qualificazione giuridico-economica delle operazioni svolte da «La Previdenza», nonchè di verificare la regolarità della gestione della società stessa (in data 8 gennaio e 24 gennaio vi erano state nostre precedenti sollecitazioni. Questo per dare un'idea dell'attenzione e della sollecitudine rispetto alla delicatezza della questione sollevata).

La relazione scritta dei commissari, presentata il 20 marzo, a seguito di un'ampia e approfondita indagine, evidenziava che la reale sostanza dell'attività svolta dalla società fiduciaria «La Previdenza» fosse riconducibile piuttosto a quella propria degli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi e, più in particolare, a quella degli enti che corrispondono interessi e non utili, enti disciplinati dall'articolo 45 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private.

Il Ministero, esaminata tale relazione con la ponderatezza e la delicatezza che il caso richiedeva, allo scopo di tutelare al massimo i risparmiatori, si attivava per approfondire e, ove possibile, definire un'ipotesi di soluzione, avanzata dagli stessi rappresentanti di «La Previdenza», che avrebbe consentito di acquisire nuove garanzie a favore dei crediti vantati dai fiducianti. Tra i presupposti essenziali di tale operazione vi era quello che nel frattempo — e all'epoca così risultava al

Ministero dell'industria — non si fossero verificate inadempienze sia da parte di «La Previdenza» sia da parte delle cosiddette società finanziarie di riacquisto, società alle quali erano stati ceduti i titoli — pur rimanendone ancora intestataria la stessa «La Previdenza» — fino all'integrale pagamento del prezzo, titoli nei quali erano stati investiti i mezzi finanziari erogati dai fiducianti.

Poichè sulla base dei dati allora disponibili si poteva ragionevolmente ritenere percorribile tale ipotesi di soluzione, che avrebbe potuto assicurare una maggiore tutela sostanziale dei fiducianti grazie ad una serie di misure quali l'estromissione degli amministratori di «La Previdenza», l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali della società e l'acquisizione delle garanzie immobiliari per circa 50 miliardi, si ritenne doveroso informare l'opinione pubblica di tali complesse trattative con un comunicato stampa che fu emesso il 10 maggio. Tale comunicato riferiva in sostanza sul contenuto delle intese cui si era fino ad allora pervenuti ed evidenziava chiaramente che la formalizzazione delle garanzie doveva ancora realizzarsi, considerati i tempi tecnici occorrenti per il compimento delle varie operazioni, tutte di natura prettamente privatistica in mancanza di adeguati strumenti pubblicitari coercitivi. Tali operazioni comprendevano le modifiche statutarie di «La Previdenza» e la loro conseguente omologazione, la costituzione di diritti reali di garanzia su quote o azioni, la nomina di un amministratore unico della società in persona di assoluta fiducia dell'Amministrazione vigilante e quanto altro necessario ad assicurare una gestione cautelativa dei contratti fiduciari e degli investimenti già esistenti e bloccare nel contempo ogni futura attività di raccolta di risparmio.

Senonchè, prima della formalizzazione di questo complesso di misure giuridiche — la cui conclusione era stata prevista per la metà di giugno —, il Ministero dell'industria veniva a conoscenza, attraverso una denuncia scritta da un gruppo di agenti della OTC, operanti nel Veneto, che solo in tale zona «La Previdenza» era inadempiente ai suoi obblighi nei confronti dei fiducianti, per circa 1 miliardo e 600 milioni. Agli stessi agenti ri-

sultava, altresì, che le inadempienze della società ammontavano complessivamente a circa 7 miliardi.

Questa nuova situazione, facendo venire meno il presupposto essenziale sul quale si era basata l'iniziativa ministeriale, in quanto rendeva impossibile l'acquisizione di garanzie da parte di terzi a fronte di un evento (l'inadempienza) già verificatosi, imponeva l'immediata messa in opera degli strumenti sanzionatori previsti dalla legge. Pertanto, da un lato, previa contestazione degli addebiti, il Ministero provvedeva alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di società fiduciaria e, dall'altro, proprio in base alla conclusione della relazione dei commissari, trasmetteva in data 7 giugno gli atti all'ISVAP affinché, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge istitutiva, verificasse la sussistenza dei presupposti per sottoporre «La Previdenza» alla misura sanzionatoria della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni, per avere esercitato, senza autorizzazione, attività di ente di gestione fiduciaria. Nel frattempo, considerata l'estrema inadeguatezza della disciplina e soprattutto degli strumenti di intervento pubblico in materia di società fiduciarie, era stata formulata una proposta di decreto-legge (queste notizie furono poi riprese dalla stampa, quindi certamente sono a conoscenza dei senatori interroganti) mirante ad anticipare alcune norme riguardanti l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie, stralciandole dallo schema del disegno di legge sull'organica disciplina di tale settore economico già elaborato dal Ministero. L'iniziativa, anche per la delicatezza della materia trattata, non ha potuto finora concretarsi nell'auspicato provvedimento di urgenza.

D'altra parte, alcune incertezze interpretative circa l'applicazione a «La Previdenza» della misura sanzionatoria della liquidazione coatta amministrativa per avere abusivamente esercitato attività di ente di gestione fiduciaria — incertezze superate in virtù del parere del Consiglio di Stato reso in data 30 luglio scorso — hanno fatto sì che l'assoggettamento alla predetta procedura della liqui-

dazione coatta e la nomina del commissario liquidatore potessero essere attuati previa proposta dell'ISVAP ed in conformità al parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, con decreto che è stato emanato il 16 ottobre scorso. Il provvedimento realizza l'estinzione coattiva della società e l'avvio della sua liquidazione da parte del commissario, nominato nella persona del professor Filippo Satta, ordinario di diritto pubblico presso la seconda Università di Roma, sotto la vigilanza dell'ISVAP. Lo stesso commissario potrà inoltre promuovere, ove ne sussistano le condizioni, la pronuncia da parte del Tribunale competente per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società, rendendo così applicabile nei confronti della stessa tutte le norme, anche di carattere penale, previste dalla legge fallimentare ed applicabile anche alle altre procedure concorsuali.

Infine, per quanto riguarda la carenza e l'indeterminatezza del quadro normativo, risalente alla legge n. 1966 del 1939 ed al regolamento di attuazione n. 531 del 1940, in cui operano le società fiduciarie, desidero precisare che ormai da tempo il Ministero ha posto allo studio di un'apposita, qualificata commissione (che in parte ho avuto il piacere di presiedere e che ha lavorato con grandissima serietà) una nuova organica disciplina dell'attività di dette società, che in questi anni si sono profondamente modificate per adeguarsi alle nuove reali esigenze della vita economico-finanziaria. La bozza della nuova disciplina che la commissione ha elaborato è stata poi sottoposta a successive rielaborazioni per tener conto della normativa nel frattempo emanata per la regolamentazione di nuovi istituti, quali, ad esempio, i fondi di investimento mobiliare e le varie forme di sollecitazione del pubblico risparmio. Il nuovo testo, redatto tenendo conto anche delle recenti esperienze e dei fatti che ho qui riassunto, nonché di un'ampia e approfondita ricognizione dei vari aspetti della materia, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, e sentite le associazioni di categoria, verrà quanto prima diramato alle amministrazioni interessate per il concerto, e mi auguro che al più presto possa essere varato un

disegno di legge dal Consiglio dei ministri e sottoposto al vaglio del Parlamento.

BONAZZI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Sanese per le informazioni fornite, anche se ritengo che su alcuni punti della mia interrogazione non sia stata data una puntuale risposta. Nel merito, pertanto, debbo dichiararmi profondamente insoddisfatto. Prendo atto intanto, come è stato implicitamente rilevato, che anche il Governo ritiene la normativa vigente (non solo quella relativa alle società fiduciarie, ma anche quella che riguarda gli enti di gestione fiduciaria, che risale al 1933 ed al 1934, con un aggiornamento del 1955) non adeguata a fronteggiare lo sviluppo delle iniziative ed anche della fantasia degli operatori in materia di raccolta di risparmio.

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

(Segue **BONAZZI**). Ma in questo rilievo c'è anche implicitamente una denuncia per l'inattività e la scarsa sensibilità a questo fenomeno (per formulare un giudizio non malizioso) dei vari Governi che si sono succeduti. Infatti, neppure a livello di concerto di Governo si è giunti ad elaborare una normativa nuova e adeguata per fronteggiare situazioni di questo tipo. Questo è già un primo elemento di insoddisfazione.

Dalle stesse dichiarazioni del Sottosegretario emerge una colpevole inattività, o incapacità, o non volontà di intervento dell'Amministrazione statale ed in particolare del Ministero dell'industria, competente in questa materia. Lei ha ricordato che le autorizzazioni a «La Previdenza» sono state date in un momento in cui Sgarlata non era direttamente protagonista di queste vicende. Mi riservo di verificarlo, ma comunque non c'è dubbio che tutti sapevano che l'iniziativa era promossa da questo personaggio, degno allievo di colui che negli anni '60 e '70 si distinse per la disinvoltura delle sue operazioni finanziarie e rappresentò il primo caso di scandali nella raccolta di fondi porta a porta dietro rilascio di titoli atipici.

Lo stesso Sgarlata, come lei sa, nei periodi

10^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

in cui operò in Svizzera incorse anche in una condanna, che scontò, per truffa nelle attività svolte in questo settore. Che egli poi sia apparso formalmente fin dall'inizio, o che viceversa si sia inserito successivamente nella operazione è irrilevante in quanto questo elemento era di per sè tale da impedire che l'iniziativa avesse corso, o per lo meno doveva richiamare l'attenzione dell'Amministrazione.

Mi chiedo, riservandomi di studiare più attentamente la sua risposta, come sia possibile che essendo stato nominato un commissario permanente a «La Previdenza» egli non si sia accorto di ciò di cui si sono accorti gli ispettori dell'Intendenza di finanza, cioè delle inadempienze fiscali e contributive. Mi domando come sia stato possibile che nel febbraio del 1985 la questione che il Ministero si poneva fosse, astrattamente, la seguente: se «La Previdenza» fosse una società fiduciaria, o una società ente di gestione fiduciaria. Una questione che aveva certamente un riflesso pratico solo ai fini di decidere se vi dovesse essere liquidazione coatta amministrativa, o fallimento. Come è possibile che, essendoci un commissario straordinario ed essendo intervenuta una ispezione della Guardia di finanza, sia stato necessario che i sottoscrittori denunciassero le inadempienze che hanno poi dato luogo alla revoca dell'autorizzazione, tanto più che sia dalla Banca d'Italia che dalla CONSOB erano già stati trasmessi al Ministero dell'industria segnali di grande allarme?

Per questi motivi credo che il Ministero dell'industria non si sia comportato secondo il criterio della tutela dell'interesse dei risparmiatori, che sono più di 16 mila e che hanno affidato più di 200 miliardi nelle mani di questo personaggio.

Il provvedimento che, come il Sottosegretario ha dichiarato, è stato adottato poche settimane fa, il 16 ottobre, per la nomina di un commissario mi sembra molto tardivo, e probabilmente determinato anche dalla nostra interrogazione. Non vorrei che il Sottosegretario obiettasse che non lo si poteva fare prima perchè non era stato risolto il problema della natura della società.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Purtroppo è

così; infatti per le fiduciarie non si può attuare la procedura di liquidazione amministrativa.

BONAZZI. Avete avuto bisogno di arrivare al 16 ottobre per nominare un commissario permanente, e per risolvere una questione che, volendo perseguire la tutela degli interessi dei risparmiatori, si poteva risolvere in due ore! Seguendo un altro criterio si può benissimo, come avete fatto voi, impiegarvi otto mesi.

FELICETTI. Per le ragioni esposte dal collega Bonazzi sono anche io insoddisfatto delle comunicazioni, puntuali e molto precise, del sottosegretario Sanese su una situazione emblematica come quella de «La Previdenza». Onorevole Sottosegretario, non si può non rilevare come ci siano state profonde incertezze nell'azione di vigilanza del Ministero, sia per i gravi ritardi delle iniziative assunte, sia per la contraddittorietà degli atteggiamenti del Ministero stesso che si è mosso assumendo posizioni che si sono venute modificando via via che si constatava la gravità della situazione relativa al fallimento di questa società fiduciaria.

Queste profonde incertezze sono in parte derivate dalla insufficienza e dalla inattualità della normativa che si riferisce al controllo di queste società fiduciarie, ciò che ha inoltre evidenziato un conflitto abbastanza preoccupante tra il Ministero dell'industria e l'ISVAP, risolto soltanto attraverso una presa di posizione del Consiglio di Stato, anche se l'atteggiamento dell'ISVAP al riguardo è ancora del tutto differente dalle interpretazioni e dalle posizioni del Ministero dell'industria.

Inoltre le incertezze sono anche derivate da un approccio alla questione assai discutibile da parte del Ministero dell'industria; come infatti sottolineava giustamente il collega Bonazzi, non si poteva non avere notizia della presenza di Sgarlata in questa società, ed avrebbero dovuto essere attivate iniziative che consentissero una più puntuale difesa degli interessi dei sottoscrittori.

Non possiamo quindi non svolgere queste considerazioni anche se dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione per gli orientamenti del Ministero dell'industria, circa la predi-

sposizione di un disegno di legge, previo il concerto da realizzarsi all'interno dell'Amministrazione, in quanto è confortante che si stia arrivando alla definizione di una nuova normativa. L'onorevole Sottosegretario non ci ha annunciato, neanche per grandi linee, come questa normativa interverrà nella materia e di ciò non ne faccio una questione. Mi consenta però l'onorevole Sottosegretario di anticipare che da parte nostra, relativamente a tale normativa, vi è un profondo disaccordo circa l'eventuale ipotesi di considerare queste attività paragonabili alle attività assicurative, per cui l'organismo di controllo e di vigilanza dovrebbe anche per queste attività essere l'ISVAP che ha invece una funzione completamente diversa. Se il Sottosegretario in questo momento confermasse che la riforma della vecchia normativa si muove su un percorso che ci può anche evitare difficoltà interpretative all'interno della pubblica amministrazione, lo riterrei un fatto estremamente positivo, salvo esaminare poi tale normativa nell'articolato e nelle finalità che si propone di realizzare. Certo, anche in questo caso dobbiamo rilevare come l'intera operazione avvenga con grande ritardo rispetto al fenomeno dell'esplosione e dello sviluppo, nel mercato del nostro paese, di forme diverse di risparmio; risparmio che, non lo dobbiamo dimenticare, è garantito dalla Costituzione ma che purtroppo, in questi ultimi tempi, e non solo relativamente a questa vicenda ma più in generale, non è stato garantito da una capacità effettiva di vigilanza e controllo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,35 alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto**» (1281)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto».

Prego il senatore Fontana di riferire sul disegno di legge.

FONTANA, *relatore alla Commissione* Signor Presidente, il disegno di legge n. 1281 riguarda la disciplina della produzione e commercializzazione dello strutto, disciplina che, attualmente, è regolata da disposizioni risalenti ad oltre sessant'anni or sono. Il disegno di legge in esame dunque si propone di aggiornare la normativa esistente in materia e di modificare l'articolo 31 del regio decreto-legge n. 2033 del 1925, convertito in legge l'anno successivo. In tale provvedimento lo strutto era definito come prodotto con estrazione a caldo dai tessuti adiposi del maiale ed era vietata la fabbricazione ed il commercio di prodotti che contenessero grassi diversi da quelli del maiale, acqua in proporzione superiore all'uno per cento e sostanze estranee di qualsiasi natura ad eccezione del sale da cucina.

Tale disciplina, tesa senz'altro a tutelare la genuinità del prodotto, è stata resa vecchia ed ormai obsoleta dall'introduzione di moderni processi tecnologici e dall'allargamento del mercato dello strutto che trova impiego nella panificazione e nella produzione dolciaria. Si avverte pertanto la necessità di rivedere l'intera normativa in materia e, soprattutto, di rendere stabili e conservabili nel tempo le caratteristiche del prodotto, il cui luogo di produzione spesso è molto lontano da quello d'impiego.

In questi sessant'anni e maggiormente in questi ultimi tempi — proprio per mantenere inalterate le caratteristiche — si è adottata la tecnica della raffinazione o, più precisamente, della rettificazione, tecnica usata per evitare processi spontanei di alterazione e per evitare caratteristiche organolettiche scadenti (eccessi di acidità, colore e sapore anormali).

Il mercato internazionale manifesta ampiamente l'esigenza che si proceda alla raffinazione dello strutto, che non è prevista dalle norme citate. Non è espressamente vietata, ma gli organi di vigilanza sollevano spesso contestazioni a carico di ditte che utilizzano lo strutto raffinato.

Il problema che abbiamo di fronte è quello di cercare sempre di garantire la genuinità di questo prodotto. Il disegno di legge al nostro esame, d'altra parte, prevede delle modifiche sostanziali sulla differenziazione del termine «strutto». Le denominazioni differenziate che vengono proposte sono innanzi tutto «strutto vergine» per il prodotto tradizionale ottenuto per fusione a caldo esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale; in secondo luogo, il termine «strutto» per i prodotti ottenuti per fusione a caldo esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale e sottoposti a processi fisici e chimici di raffinazione ed, infine, «grasso suino» per tutti gli altri tipi di grasso che vengono così genericamente denominati.

Ho ritenuto opportuno presentare un emendamento, il quale credo possa raccogliere il consenso di tutti i Commissari, tendente ad escludere dalla confezione del pane speciale un prodotto sottoposto a processi fisici e chimici di raffinazione. Il testo di questo emendamento che propongo, tendente ad aggiungere un ulteriore comma alla fine dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, è il seguente: «Nella confezione di pani speciali può essere impiegato, oltre alle altre sostanze consentite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, esclusivamente "strutto vergine"».

Debbo chiedere dei chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla opportunità — che è stata prospettata — di inserire, sempre all'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, dopo le parole «la denominazione di strutto è riservata al prodotto ottenuto per fusione a caldo», le altre: «e a umido». La mia preoccupazione è che mediante queste parole venga introdotto un meccanismo che non garantisca la genuinità del prodotto. Infatti mi sembra di capire che se introduciamo nel testo un riferimento alle lavorazioni «a umido», siccome i processi

tecnologici sono completamente diversi da una azienda all'altra, la ricerca di questo strutto, attraverso un meccanismo di raffinazione, può impedire, senza una adeguata tecnologia, la lavorazione con impianti che garantiscono la completa esclusione di corpi estranei, di ossa, di intestini e di parti proteiche interne in senso generico dell'animale.

Ritengo — in conclusione — che la modifica che ho proposto con l'emendamento aggiuntivo sia opportuna; è anche necessario che il rappresentante del Governo chiarisca che cosa significa esattamente «a umido». Infatti, mi è stato detto che una delle ragioni di questa precisazione si basa sulla constatata impossibilità di avere un grasso animale con la qualifica di «verGINE» senza una adeguata tecnologia di lavorazione e con impianti che consentano di garantirne la completa genuinità. Se il riferimento a queste lavorazioni comporta questi rischi è opportuno valutare attentamente questo aspetto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SIGNORINO. Signor Presidente, concordo con il relatore, senatore Fontana, a proposito della preoccupazione che egli ha espresso. In riferimento a ciò è necessario avere un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

FELICETTI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con il relatore che è necessario avere dei chiarimenti dal rappresentante del Governo.

SENESE, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo ringraziare innanzi tutto il senatore Fontana per la relazione da lui svolta, che chiarisce la necessità di un intervento legislativo a tutela sia di un comparto produttivo comunque interessante, sia dei consumatori, i quali giustamente debbono poter conoscere esattamente il tipo di prodotto che utilizzano e le procedure attraverso le quali il prodotto viene fornito.

L'emendamento proposto dal relatore Fon-

tana merita una particolare attenzione. In riferimento alla questione sollevata poc' anzi, debbo far notare che secondo la maggior parte delle organizzazioni, anche a livello europeo, la definizione di «strutto vergine» dovrebbe essere riservata esclusivamente ai prodotti ottenuti con quei procedimenti cosiddetti «a umido», al fine di escludere che vengano definiti «strutto vergine» tutti gli altri strutti comunque raffinati. In sostanza, esistono dei sistemi di raffinazione più artigianali, che a parere di alcune organizzazioni e stazioni sperimentali per l'industria non offrirebbero sufficienti garanzie.

Il problema non è tanto quello di introdurre questa precisazione nel testo legislativo oppure in un atto amministrativo (per esempio in un decreto di attuazione). Secondo il Ministero questa precisazione è importante, perchè nel momento in cui si distingue lo strutto vergine dallo strutto raffinato e dal grasso è necessario precisare il livello di raffinazione: altrimenti continueremmo ad essere generici senza ottemperare al motivo che ci ha indotto a presentare questo disegno di legge. Certo, la Commissione può sempre svolgere un'indagine conoscitiva, ma non sta a me deciderlo.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Vorrei un chiarimento sulle lavorazioni «a umido».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi i cui documenti sono a disposizione della Commissione, interpellata dal Ministero già dal 1983, precisava questa necessità: «Il nome di strutto è riservato al grasso ottenuto per sola fusione a caldo, esclusivamente

dai tessuti adiposi del maiale. La denominazione di strutto vergine è riservata allo strutto ottenuto per fusione ad umido, senza aver subito processi chimici, o chimici-fisici diversi dalla decantazione, centrifugazione e filtrazione ed aventi umidità non superiore all'1 per cento e acidità non superiore all'1 per cento, in peso espresso come acido oleico».

SIGNORINO. Cosa si intende, all'ultimo comma, con la dizione «grasso suino»?

ALIVERTI. È il primo stadio. Infatti, il grasso suino è quello che viene estratto dal maiale ed è poi utilizzato nella lavorazione successiva delle carni oppure in altre attività. Ci sono poi altri due stadi che sono relativi a prodotti di qualità superiore: quello dello «strutto vergine», che comporta soltanto la fusione «a caldo» e quello successivo, genericamente denominato con il termine «strutto», che comporta invece un processo di raffinazione, o meglio di conservazione a cui viene sottoposto lo strutto per essere inscatolato e venduto.

PRESIDENTE. Per consentire la valutazione dell'emendamento presentato dal relatore e della documentazione di carattere tecnico fornita dal sottosegretario Sanese, è opportuno rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO